SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 299

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro dell'interno

(BIANCO)

e dal Ministro della difesa

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

dal Ministro della giustizia

(FASSINO)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(PECORARO SCANIO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 18)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2001

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 2001

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 157

All'articolo 1, comma 2, le parole: «decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«ART. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). – 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2001».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «attuazione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis,»; dopo le parole: «lire 23.056» è inserita la seguente: «milioni»; e dopo le parole: «22.520» è inserita la seguente: «milioni»;

al comma 2, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – **N. 299**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001

Testo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, è stata ridotta a 13 e 23 anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale;

Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione della predetta legge n. 86 del 2001 e le specifiche condizioni e osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi sugli schemi di decreti legislativi «correttivi» ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio di cui al predetto articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, anche al fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione d'urgenza per assicurare l'omogeneità dei trattamenti economici del predetto personale del comparto sicurezza e delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – **N. 299**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – **N. 299**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

(Integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121)

1. Dopo l'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 43-ter. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1º aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

- 2. A decorrere dal 1º aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3º, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
- 3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16».
- 2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo **emanato in data** 3 aprile 2001, **in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78,** e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – **N. 299**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

(Integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121)

1. Identico.

2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, **n. 155**, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Articolo 1-bis.

(Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505,

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – **N. 299**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni)

- 1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».
- 2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».
- 3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1º aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
- 3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni».

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – **N. 299**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni)

- 1. Identico.
- 2. Identico.
- 3. Identico.

3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2001.

Atti parlamentari – 10 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica – N. 299

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 3.

(Clausola finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 per il 2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

Amato – Bianco – Mattarella – Del Turco – Fassino – Pecoraro Scanio – Visco – Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – **N. 299**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

(Clausola finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis, valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 milioni per il 2003, e lire 22.520 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.
- 2. Il Ministro **dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.